



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO - INFERIORE ALL'ESCLUSIONE DI C
RAGIONEVOLE DUBBIO - RAGIONEVOLE CERTEZZA - SUFFICIENZA

Descrizione

La prova dell'illecito sportivo può essere colta nella convergenza di plurimi gravi e precisi indizi, sufficienti a generare la ragionevole certezza della sua commissione (Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi" (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Rv. 280414 - 01).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 91/CFA/2022-2023/E

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; art. 192, comma 2, CPP

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0091 CFA del 21 aprile 2023 (ASD Olimpus Roma-Thiago Grippi-Borges Fonseca Caio Junior-Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos-A.S.D. Todis Lido di Ostia/Procura Federale)